

+39 027750240



Direzione Servizi Legali, Ambiente,
Sicurezza e Politiche Energetiche
Servizio Legislativo

FG/cg/Prot. n. 533

Milano, 14 novembre 2012

Spettabile
Associazione Territoriale Corsico
Viale Liberazione 32
20094 CORSICO (MI)

**OGGETTO: Modifiche Regolamento commercio su aree pubbliche
Comune di Assago – Parere.-**

Codesta spettabile Associazione, in seguito alla convocazione da parte del Comune di Assago del relativo tavolo di consultazione, ha richiesto alla scrivente Direzione un parere in merito alle proposte di modifica relative ad alcuni articoli del Regolamento in oggetto.

La scrivente procede, quindi, all'esame dell'articolato limitatamente alle seguenti proposte modificative:

Art. 34 – Sosta degli operatori itineranti

La proposta di modifica riguarda l'abrogazione dei divieti di sostare per la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante nonché, durante lo svolgimento di un mercato o fiera, nell'area circostante fino ad una distanza di 500 metri.

Tali soppressioni, tuttavia, non appaiono giustificate né legittime, in quanto attualmente in Regione Lombardia i suddetti divieti continuano ad operare ai sensi dei vigenti articoli 21 e 22 della Legge regionale n. 6/2010.

Del resto, la stessa Regione Lombardia con la D.g.r. n. 4345 del 2012, attuativa dell'articolo 31, comma 2, D.l. n. 201/2012, ha testualmente precisato al punto 3 che *“Nelle modalità e nei criteri di valutazione delle domande di autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggi dati in concessione non si riscontrano elementi di contrasto con il principio enunciato nell'art. 31, comma 2 del d.l.”*.

Art. 35 – Aree escluse dal commercio itinerante

Con riguardo all'abrogazione, nell'articolo in commento, dei commi 1, 2 e 3, si rinvia a quanto già osservato in relazione all'articolo 34.

Art. 36 – Aree abilitante alla sosta prolungata

In merito alla eliminazione nell'articolo in oggetto del richiamo ai limiti di distanza tra operatori si rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 34.

Art. 57 – Svolgimento di mercati in giornata festiva

Relativamente alla proposta di modifica che inserisce un comma aggiuntivo che esclude dal computo delle assenze, ai fini della decadenza della concessione, quelle che siano avvenute in occasione di mercati che coincidono con una giornata festiva, si rinvia ad un giudizio di opportunità politico-sindacale da parte di codesta rispettabile Associazione Territoriale.

Art. 60 – Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

Nel comma 3 con la proposta in esame viene aggiunta la disposizione che prevede che nel caso dei produttori agricoli si terrà conto, a parità di presenze, della data di inizio attività attestata dal registro delle imprese della CCIAA.

In proposito è opportuno precisare che il punto IV.2, comma 6, della D.g.r. n. 8570/2008, prevede che i posteggi riservati ai produttori agricoli, qualora non vengano utilizzati dagli aventi diritto, siano assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori di mercato che vantino il più alto numero di presenze indipendentemente, quindi, se siano o meno agricoltori.

E', altresì, utile puntualizzare che il punto IV.4 della D.g.r. n. 8570 del 2008 nel disciplinare i posteggi temporaneamente liberi (non riservati ai produttori agricoli) specifica che gli stessi posteggi devono essere assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Art. 66 – Iscrizione alla graduatoria Forum

Con riguardo alla modifica dell'articolo in esame, consistente nella cancellazione della graduatoria forum con perdita del punteggio acquisito in caso di mancato rinnovo annuale della domanda, si evidenzia, prescindendo dalla valutazione complessiva dell'articolo, che trattasi di una modifica prettamente di ordine pratico connessa alla gestione amministrativa della graduatoria e la cui valutazione è rimessa a codesta spettabile Associazione.

Scheda C – Attività abilitate alla sosta

La modifica in esame, aggiungendo delle tipologie ammesse all'esercizio dell'attività in forma itinerante con soste prolungate nella porzione di parcheggio Via Idiomi/Via Garibaldi, non può prescindere da una valutazione di opportunità politico sindacale.

Ciò posto, per maggiore completezza si precisa che l'articolo 21, comma 2, della Legge regionale n. 6/2010 prevede che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita può, infatti, essere consentito dai Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, ai sensi del punto VI.1, comma 2, della D.g.r. n. 8570/2008, solo in apposite aree individuate nel territorio comunale in conformità ai criteri previsti dalla citata D.g.r. e previa definizione dei relativi tempi e modalità di sosta.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE
(Amalia Pannuti)